



LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” LICEO DELLE SCIENZE UMANE LICEO MUSICALE

Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA
Tel. 0883531121

Cod. Fisc. 81003450723 Cod. Univoco UFS8DQ

Sito web <https://liceocasardi.edu.it>

e-mail: btpc01000d@istruzione.it – btpc01000d@pec.istruzione.it



Regolamento di Disciplina

- Visto l’art. 34 Cost.;
- Visto il D.P.R. 24.6.1998, N. 249, titolato “Regola mento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- Visto il D.P.R. 21.11.2007, n. 235 titolato “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- Richiamato il Regolamento d’Istituto di cui il presente Regolamento di Disciplina è parte integrante;

si decreta:

Articolo 1

Principi generali

- 1) Ogni intervento di carattere disciplinare si uniforma ai criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza previsti dalla Legge 147/90 per il servizio pubblico.
- 2) La responsabilità disciplinare è personale: ciascuno risponde delle proprie azioni od omissioni. I provvedimenti disciplinari si ispirano a finalità educativa e non punitiva e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Allo studente è data la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.
Il voto di condotta va valutato congiuntamente con il profitto scolastico e viene attribuito sulla base dei criteri inseriti nel PTOF.
- 3) Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché manifestata rispettosamente.

Articolo 2

Patto educativo di corresponsabilità

Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità che rafforzi la condivisione delle priorità educative e definisca diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. La competenza ad elaborare ed eventualmente modificare il suddetto Patto è affidata al Consiglio d’Istituto, in cui sono rappresentate tutte le componenti dell’istituzione scolastica.



Articolo 3

Comportamenti configuranti mancanze disciplinari

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell'art. 3 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249 qui di seguito riportato e richiamato:

- “Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola”.
- Gli studenti sono tenuti all'uso corretto e consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet secondo quanto previsto nell'allegato documento sulla PUA (Politica di Uso Accettabile) per la rete.

I comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e dei doveri come sopra elencati si configurano come mancanze disciplinari, tranne che per gli aspetti ed elementi già oggetto di valutazione nel profitto, secondo la normativa in materia.

Articolo 4

Violazioni disciplinari, sanzioni e organi competenti all'irrogazione

Nella tabella seguente si individuano i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le relative sanzioni corrispondenti, nonché gli organi competenti a irrogarle (v. legenda):

Violazioni disciplinari	Sanzioni
1. Frequenza irregolare: assenze e ritardi ripetuti e/o non giustificati	1.1 Segnalazione scritta alla famiglia (X, Y)
2. Non assolvimento degli impegni di studio	2.1 Richiamo verbale e /o scritto e segnalazione alla famiglia (X, Y)
3. Uso del telefono cellulare o di altro apparecchio elettronico, proprio e altrui, durante lo svolgimento delle lezioni senza l'autorizzazione del docente all'utilizzo per scopi didattici	3.1 Ritiro temporaneo dell'apparecchio che verrà consegnato ai genitori dell'alunno sanzionato o del legittimo proprietario se non corresponsabile dell'infrazione (X, Y)

<p>4. Mancanza di rispetto nei confronti del D.S., dei docenti e del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti</p>	<p>4.1 Richiamo scritto (X, Y) e/o allontanamento temporaneo da 1 a 15 giorni (Z)</p> <p>4.2 L'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare (L. 150 del 1° ottobre 2024)</p> <p>4.3 L'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità (L. 150 del 1° ottobre 2024)</p>
<p>5. Comportamenti scorretti e irrispettosi o lesivi dell'altrui dignità</p> <p>5a Episodi acclarati di cyberbullismo</p> <p>5b Nei casi più gravi di cui al p. 5a</p>	<p>5.1 Richiamo scritto (X, Y) e/o allontanamento temporaneo da 1 a 15 giorni (Z)</p> <p>5a.1 In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 71/2017, il D.S. informa i genitori dei minori coinvolti e attiva azioni di carattere educativo</p> <p>5b.1 La scuola si può avvalere della procedura dell'ammonizione</p>
<p>6. Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento della scuola</p>	<p>6.1 Richiamo scritto (X, Y) e/o allontanamento temporaneo da 1 a 15 giorni (Z)</p>
<p>7. Comportamento che arreca danno al patrimonio della scuola</p>	<p>7.1 Richiamo scritto (X, Y) e/o allontanamento temporaneo da 1 a 15 giorni (Z)</p>
<p>8. Comportamenti che contrastano con la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura</p>	<p>8.1 Richiamo scritto (X, Y) e/o allontanamento temporaneo da 1 a 15 giorni (Z)</p>
<p>9. Comportamenti di gruppo o della classe reiterati: mancato rispetto delle norme e dei doveri scolastici, grave negligenza abituale, ingiustificate assenze di gruppo</p>	<p>9.1 Esclusione dalla partecipazione ad iniziative extradidattiche (viaggi e visite di istruzione, partecipazione a spettacoli, inibizione all'accesso a laboratori e palestre) (Y, Z)</p>
<p>10. Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona o che pongano in pericolo l'incolumità delle persone, tali da integrare gli estremi di atti penalmente perseguibili (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, incendio, allagamento, danneggiamento, ecc.)</p>	<p>10.1 Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (W)</p>



11. Reiterati comportamenti di cui al punto 10 o atti di violenza gravi tali da determinare allarme sociale, qualora non sia possibile il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica	11.1 Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (W)
12. Nei casi più gravi di cui al punto 11, qualora ricorrano la recidiva e la non esperibilità Del reinserimento responsabile dello studente	12.1 Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato (W)
13. Mancata osservanza del divieto di fumo	13.1 Sanzione amministrativa da €27.50 ad € 275.00 La sanzione raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni.
<p>La presenza di annotazioni nel fascicolo personale e/o nel registro di classe avrà comunque riflessi negativi sul voto di condotta.</p> <p>Nel caso di comportamenti che causano danni a beni della scuola (arredi, attrezzature...) o delle persone, sussiste anche l'obbligo di risarcimento del danno.</p>	

Legenda (Organi competenti ad irrogare le sanzioni): X = Docente; Y = Dirigente Scolastico; Z = consiglio di Classe; W = Consiglio d'Istituto.

Articolo 5

Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione irrogata in attività in favore della comunità scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nell'agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto d'Istituto e dei valori educativi di crescita ad esso sottesi:

- Attività di supporto al prestito e alla catalogazione di riviste e testi della biblioteca;
- Collaborazione ad attività extrascolastiche da concordare con i responsabili della stessa;
- Collaborazione nell'attività di supporto per gli alunni diversamente abili.

Nel caso siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone provvede a segnalare tempestivamente all'autorità giudiziaria il fatto e/o comportamento che inequivocabilmente si configuri come reato chiunque lo abbia vissuto e/o subito. È responsabilità del Dirigente Scolastico, inoltre, procedere anche per conto della scuola.

Tutte le sanzioni disciplinari, tranne il semplice richiamo orale e l'annotazione sul registro di classe, vanno annotate nel fascicolo personale della studentessa/studente.



Articolo 6

Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

- Contestazione immediata dell'addebito ed invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni;
- Deliberazione in merito all'irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione, ove previsto;
- Nel caso di irrogazione della sanzione, comunicazione della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione prevista.
- Avverso le sanzioni disciplinari irrogate, entro quindici giorni dalla comunicazione dello loro irrogazione, chiunque abbia interesse può inoltrare ricorso all'apposito Organo di Garanzia interno. L'Organo di Garanzia decide nei successivi dieci giorni; qualora non decida entro tale termine la sanzione è da ritenersi confermata.
- Le sanzioni di allontanamento dalle lezioni decorrono dalle quarantott'ore successive alla comunicazione.

Articolo 7

Composizione e competenze dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia è un organo collegiale istituito ai sensi dell'articolo 5 del DPR 249/1998 (*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*) come modificato dal DPR 235/07 e disciplinato dal presente Regolamento, ai sensi del citato articolo.

Le sue funzioni sono:

- decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento dell'Istituto (convocazione entro un mese dalla presentazione del quesito).

Esso si compone di quattro membri:

- a) il Dirigente scolastico (o suo delegato) che lo presiede;
- b) un rappresentante dei docenti nominato dal Consiglio di Istituto fra i docenti membri dello stesso;
- c) un rappresentante dei genitori (il più suffragato fra gli eletti al Consiglio di Istituto);
- d) un rappresentante degli studenti (il più suffragato fra gli eletti al Consiglio di Istituto);

I componenti dell'Organo di Garanzia che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità sono sostituiti dai membri supplenti (per la componente docenti il membro supplente viene nominato dal Consiglio di istituto; per la componente genitori e alunni il membro supplente è il secondo degli eletti per la componente di appartenenza).

Analogamente si procede in caso di incompatibilità su singoli casi oggetto di esame.

Le cause di incompatibilità sono le seguenti:

- a) qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso;
- b) qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso;



c) qualora il componente dell'Organo di Garanzia faccia parte dell'organo che ha irrogato la sanzione disciplinare.

La componente docenti e genitori dell'Organo di Garanzia resta in carica per la durata del Consiglio d'Istituto (tre anni); la componente studentesca, per cui è previsto un rinnovo annuale della rappresentanza nel Consiglio d'Istituto, ha durata annuale. Ciascun componente resta in carica fino alla designazione del nuovo componente, al fine di consentire il funzionamento dell'Organo.

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato per iscritto dagli aventi diritto entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo; dovrà inoltre assumere tutti gli elementi utili alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. L'Organo dovrà decidere nel termine di dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

La riunione è ritenuta valida se partecipa la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni avvengono a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In ciascuna riunione l'Organo di Garanzia nomina al suo interno un segretario che provvede alla redazione del verbale. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Articolo 8

Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nell'albo della scuola.

Delibera del Consiglio d'Istituto del 18/12/2024, n. 104

